

La sentenza della Corte Costituzionale è pietra miliare per il Terzo settore
 Tutte le attività di «solidarietà» sono fatte risalire ai valori della Carta
 Ciò implica doveri di «condivisione» delle amministrazioni con gli enti
 e la scelta di un diverso rapporto pubblico-privato con norme più snelle

CO-PROGETTARE SÌ DELLA CONSULTA

di **LUCA GORI***

La sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020 (relatore Antonini) è destinata a divenire una pietra miliare dell'evoluzione giuridica e culturale del Terzo settore. Il caso risolto è apparentemente semplice. Una legge regionale dell'Umbria pareva estendere, oltre quanto consentito dal Codice del Terzo settore, l'istituto della co-progettazione anche a enti che del Terzo settore potevano non fare parte (le cooperative di comunità). Da qui il ricorso del Governo alla Consulta. Poteva bastare una sentenza dalla motivazione molto più snella, ma, in realtà, la Corte ha voluto segnare una pagina forte della propria giurisprudenza. Ci si potrebbe chiedere il perché. Sembra che la Consulta - sempre sensibile ai fermenti di ciò che si agita nella società civile - abbia inteso ribadire solennemente alcuni capisaldi della propria giurisprudenza del passato, chiarendo alcune coordinate di fondo per impostare il dibattito pubblico e orientare le scelte legislative e amministrative. Una sentenza didattica, si potrebbe dire.

Perché è così importante? La Corte mette «a fuoco», fondamentalmente, un percorso argomentativo. Esiste - si legge nella sentenza - un «ambito di organizzazione delle "libertà sociali" (...) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle "forme di solidarietà" che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente». Una possibile espressione di questa solidarietà sono gli enti del Terzo settore: soggetti giuridici dotati di caratteri specifici, rivolti a «perseguire il bene comune», impegnati a svolgere «attività di interesse generale», senza scopo di lucro, sottoposti a forme di controllo pubblico. Essi sono «rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (...), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento». Appare quindi doveroso - sul piano costituzionale - che la Pubblica amministrazione costruisca insie-

me a tali enti un «canale di amministrazione condivisa», nel quale i due soggetti non siano controparti, antagonisti o controparti sospettose, bensì cooperino verso un obiettivo comune, rappresentato dall'interesse generale. Concretamente ciò si traduce nella possibilità per il legislatore, statale o regionale, di poter dettare delle norme ad hoc, diverse da quelle dell'affidamento tramite appalto e, in particolare, co-programmazione e co-progettazione di servizi (un innovativo procedimento amministrativo di «sussidiarietà»).


Questo itinerario argomentativo risolve numerosi dubbi giuridici (sollevati dal Consiglio di Stato e ripresi pure dall'Anac) e rafforza l'orizzonte già delineato dalla riforma per valorizzare la presenza degli enti del Terzo settore nelle comunità, chiamando anche Regioni e enti locali a farsi laboratori. Si indica che il «cuore» pulsante della questione, però, si trova all'interno principi fondamentali costituzionali e in quella trama, così impegnativa, che passa principalmente attraverso gli articoli 2 e 3 della Costituzione, con la loro forza incessantemente trasformativa della società: da lì, a cascata, si deve sviluppare una politica di sostegno e promozione del Terzo settore.

Si tratta poi di una sentenza che «parla» con l'Europa, ritessendo un rapporto che, a tratti, è sembrato rompersi. Si legge, infatti, come spetti agli Stati membri la scelta «di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà», superando così una visione dicotomica che ha finito per offrire letture riduttive del diritto europeo come mero diritto del mercato unico: l'effetto culturale di questa sentenza è mostrare, con chiarezza, come l'ordinamento europeo accolga e valorizzi le manifestazioni del principio di solidarietà, attraverso la costruzione di un linguaggio comune.

Dopo l'entusiasmo, però, viene ora il momento delle «responsabilità». Da un lato al Terzo settore è chiesto di rafforzare sempre di più la propria vocazione a essere modello di azione solidale e trasparente, sentinella dei bisogni emergenti ed urgenti, trasformatore dei rapporti e delle situazioni. Dall'altro alla Pubblica amministrazione è chiesto di rafforzare il proprio modo di agire sussidiario, attraverso la costruzione di una amministrazione realmente condivisa. La pronuncia crea le pre-condizioni perché ciò possa avvenire, ma non garantisce - come è ovvio - i risultati. Questi, se ci saranno, dipenderanno dalle scelte autonome dei cittadini, singoli e associati, che si esprimono nel Terzo settore e dalla volontà (e visione) della politica e dell'amministrazione.

* Scuola superiore Sant'Anna -
Centro di ricerca «Maria Eletta Martini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alla Pubblica amministrazione è chiesto di rafforzare il proprio modo di agire sussidiario, attraverso la costruzione di una amministrazione realmente condivisa. La pronuncia crea le pre-condizioni perché ciò possa avvenire, ma non garantisce i risultati

